

E' ciò che emerge dalle disposizioni relative a concordato preventivo e ravvedimento speciale

Sanatoria, occhio al concordato

Contribuenti rischiano con notifiche di atti di accertamento

Il ravvedimento resta precluso se, prima del pagamento, sono stati notificati processi verbali di constatazione per le annualità interessate

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Il differimento per il perfezionamento del ravvedimento speciale al prossimo 1° gennaio condiziona anche la scelta dei contribuenti sull'adesione al Cpb 2025/2026. La presenza di due termini diversi e la mancata copertura della sanatoria fino al primo gennaio 2026, infatti, non mettono al riparo i contribuenti che, pur avendo aderito al patto con il Fisco, rischiano l'assenza di protezione per gli anni considerati (dal 2019 al 2023) in presenza di notifiche di atti di accertamento o similari entro il corrente anno.

Questo è ciò che emerge dalla semplice lettura del combinato disposto delle disposizioni relative al concordato preventivo biennale, di cui al dlgs 13/2024, per il biennio 2025/2026 e quelle relative al ravvedimento speciale, di cui all'art. 12-ter del dl 84/2025 (si veda, ItaliaOggi del 16/09/2025).

Preliminarmente, è opportuno evidenziare che l'accesso alle nuove disposizioni, come sopra richiamate, non è consentito ai contribuenti che hanno optato per il concordato preventivo (Cpb) relativo al biennio 2024/2025, con la conseguenza che non è possibile coprire con la sanatoria, in tal caso, l'annualità 2023 che potrà essere verificata anche ai fini della validità dello stesso accordo con il Fisco; l'obiettivo del legislatore è assai chiaro ed è rappresentato dalla volontà di non consentire la sanatoria al periodo precedente al biennio di validità del patto, anche nella considerazione di poter procedere, appunto, con le relative verifiche finalizzate alla validità dell'opzione per l'accordo biennale.

Il ravvedimento speciale, re-

lativo ai periodi d'imposta che vanno dal 2019 fino al 2023, quindi, è condizionato, prima di tutto, all'adesione al concordato preventivo 2025/2026, in scadenza il prossimo 30 settembre, tenendo conto anche della possibilità che alla sanatoria il contribuente può, facoltativamente, aderire a tutte le annualità ovvero a una o più annualità (quindi, per esempio, soltanto il 2019 o il 2022 e il 2023 e così via) e al versamento, che vale come perfezionamento, delle imposte sostitutive.

I contribuenti, quindi, oltre a valutare la proposta per il concordato preventivo dovranno tenere conto, per ogni singola annualità (come rilevabile anche dai prospetti messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate nel cassetto fiscale), del voto ottenuto ai fini Isa, che comporta un incremento variabile dal 5% al 50% (naturalmente crescente al diminuire del voto) e delle tre aliquote (10%, 12% e 15%) dell'imposta sostitutiva ai fini delle imposte dirette e delle relative addizionali unica (3,9%) per l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), posto l'abbattimento del 30% per i periodi colpiti dalla pandemia Covid-19 (2020 e 2021).

Il versamento dell'imposta sostitutiva, come detto, non può essere eseguito prima dell'inizio del prossimo anno (2026) e deve essere effettuato nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'1/01/2026 e il 15/03/2026 con la conseguenza che, nell'attuale versione, è presente un termine minimo (1/01/2026) che crea non poche criticità. In effetti, paradossalmente, sebbene un contribuente aderisca al Cpb 2025/2026 con l'obiettivo di beneficiare della sanatoria, lo stesso deve solo sperare di non ricevere notifiche di atti di accertamento, per quegli anni, entro il 31 dicembre prossimo. Il ravvedimento, infatti, resta precluso se, prima del pagamento sono già stati notificati processi verbali di constatazione (Pvc) o schemi di atti di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti per le annualità pregresse interessate.

L'elencazione degli atti in questione deve ritenersi, però, tassativa e, dunque, non vi è alcun ostacolo all'accesso al ravvedimento, necessariamente previa opzione per il concordato preventivo biennale, se, per esempio, entro la fine del 2025 il contribuente dovesse ricevere un questionario finalizzato a verificare la posizione fiscale per uno dei periodi di imposta interessati dalla sanatoria o una cartella esattoriale per uno dei periodi d'imposta considerati.

Si ritiene, inoltre, che si dovrebbe giungere alle medesime conclusioni se, per uno dei periodi di imposta interessati dalla sanatoria (quindi uno compreso tra il 2019 e il 2023), il contribuente riceva un avviso di accertamento destinato a rettificare esclusivamente alcune componenti di reddito anche diverso da quello di impresa o di lavoro autonomo (redditi fondiari, redditi diversi, redditi di capitale o altre tipologie).

Risulta assai chiaro, però, che ogni altro atto, anche contenente la richiesta di somme, diverso da quelli espressamente previsti dalla disposizione normativa, devono ritenersi non preclusivi all'accesso alla sanatoria. Quindi, posta l'adesione al concordato e l'assenza di notifiche degli atti indicati, le altre ipotesi di inefficacia della sanatoria riguardano il mancato versamento delle imposte sostitutive che determinano il perfezionamento dell'adesione e il rinvio a giudizio per determinati reati commessi nei periodi di imposta oggetto di ravvedimento nonché la presenza di una dichiarazione infedele della causa di esclusione dall'applicazione degli Isa per il periodo pandemico o per non normale svolgimento dell'attività.

